



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 3835/2025, PUBBLICATA IN DATA 20 FEBBRAIO 2025, RESA DAL TAR

LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 253/2025

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), difensori del Sig. **Nicoletti Filippo** nato a Breno (BS) il 10/12/1977 e residente a Palermo in Via Silvano Franzolin, n. 9 (C.F. NCLFPP77T10B149L), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 253/2025;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III bis e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 253/2025;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dal sig. **Nicoletti Filippo** contro il **Ministero dell'istruzione e del Merito**, l'**Ufficio Scolastico Regionale Campania** e l'**Ufficio Scolastico Regionale Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- 3) con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i seguenti atti:
 - della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;
 - del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la regione Sicilia, prot. n. 64547 del 17.10.2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- del bando del *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- del bando del *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

In particolare, parte ricorrente ha chiesto, tra gli altri, l’annullamento della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023) compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente.

Infatti, l’attività amministrativa è censurabile per violazione dell’art. 9 del bando di concorso, rubricato *“Graduatorie di merito regionali”*: tale disposizione, al comma 3, ha previsto espressamente che *“Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle*

procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”.

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.*

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Ciò si concretizza in un evidente pregiudizio per il ricorrente, in quanto lo stesso, ad oggi, non conosce l'effettiva collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

4) i soggetti controinteressati rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso sono i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;

5) si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) con ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 253/2025 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) la notifica del presente ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, con ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, resa nel giudizio R.g. n. 253/2025;

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Nicoletti Filippo** nato a Breno (BS) il 10/12/1977 e residente a Palermo in Via Silvano Franzolin, n. 9 (C.F. NCLFPP77T10B149L), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato, dagli **Avv.ti Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

091 7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **U.S.R. CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;
- **U.S.R. SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la regione Sicilia, prot. n. 64547 del 17.10.2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;
- del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

Si premette, in

FATTO

1. - Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.

Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno".

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;*

- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alla formulazione delle graduatorie di merito, l'art. 9 del bando prevede che: "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapacienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".

2. - L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A045 Scienze Economico Aziendali, opzionando quale Regione di destinazione la Sicilia, per un totale di n. 1 posto.

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, il ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale (pari a 205,05 pt), tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (pari a 232,50 punti).

4. - Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 17.10.2024, ha pubblicato una graduatoria del solo soggetto vincitore, in cui tuttavia non è ricompreso l'elenco dei candidati idonei comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria e, dunque, l'odierno ricorrente.

Per l'effetto, a seguito dell'adozione del citato provvedimento, il ricorrente ha appreso di essere stato escluso dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale avevano concorso.

Tale operato, come si vedrà, appare sin d'ora illegittimo e censurabile, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo.

5. - L'interesse legittimante il presente ricorso è il seguente: l'odierno ricorrente, avendo ottenuto un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis, ha diritto ad essere collocato in graduatoria, ai fini dei successivi scorrimenti che la p.a. disporrà a seguito delle rinunce intervenute da parte dei candidati vincitori.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, per come cristallizzati nella lex specialis.

Coerentemente, infatti, l'art. 9 del bando, rubricato "Graduatorie di merito regionali", prevede esplicitamente che "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il

punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, l'odierno ricorrente si è ritrovato definitivamente escluso dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria dei candidati idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto lo stesso, ad oggi, non conosce l'effettiva collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare una graduatoria di merito incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori,

senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che il ricorrente, ad oggi, non conosce l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dal ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Alla luce di quanto sopra esposto, in vista della prossima procedura di scorrimento che la p.a. si appresterà a disporre, l'odierno ricorrente ha interesse a conoscere la propria posizione in graduatoria, avendo lo stesso superato le prove selettive previste dal bando.

E dunque, la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei che hanno superato le prove del concorso, costituisce il primo passo per il riconoscimento dello status di candidato che ha diritto all'assunzione

E' infatti interesse e diritto dell'odierno ricorrente conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata della graduatoria: infatti, si rammenta che la graduatoria testè impugnata ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa e perderà efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del prossimo concorso che verrà bandito successivamente (e comunque alla scadenza del predetto periodo), fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

Donde il primo motivo di ricorso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Nel caso di specie, non si rinviene la presenza di soggetti potenzialmente controinteressati dall'odierno atto di ricorso, posto che dall'accoglimento delle censure dedotte non si determinerebbe alcuna lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura, in quanto rimarrebbe immutata la posizione posseduta da ciascuno di essi.

Ciononostante, ove non si dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il **fumus boni iuris** che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del **periculum in mora** è sufficiente evidenziare che il ricorrente, a causa dell'illegittimo operato di parte intimata, non potrà essere immessi in ruolo (a seguito dell'idoneità conseguita), e non ha peraltro contezza della propria posizione in graduatoria.

A tal fine, appare utile segnalare che in data 11 dicembre u.s. è stato bandito il nuovo Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), cui seguirà in tempi brevi, dunque, la formulazione della graduatoria finale.

Da ciò ne deriva, dunque, l'imminente scadenza della graduatoria concorsuale di riferimento per l'odierno ricorrente.

Proprio sotto quest'ultimo profilo, emerge in maniera evidente il danno grave ed irreparabile in cui incorrerebbe il ricorrente nel caso in cui non venisse approvato alcuno scorrimento della predetta graduatoria.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la pubblicazione della graduatoria integrale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), per la classe di concorso A045, con relativa inclusione dell'odierno ricorrente, al fine di essere utilmente ricompreso nelle prossime procedure di scorrimento disposte;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di pubblicazione della graduatoria integrale del concorso e relativo inclusione del ricorrente.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell"

Si riporta, di seguito, il testo dell'ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, il TAR del Lazio – Roma:

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da Filippo Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. Campania, U.S.R. Sicilia, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;
 - del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la regione Sicilia, prot. n. 64547 del 17.10.2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;
 - del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
 - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- per l'adozione di idonee misure cautelari

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uslr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;

- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;

- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ciro Daniele Piro

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, il TAR del Lazio – Roma ha:

"Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;".

Si riportano, di seguito, le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio:

"a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- *il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
 - 3.- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
 - 4.- *l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
 - 5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
 - 6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
 7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*
 - b.- *In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*
 - a.- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
 - b.- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*
- c.- *non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*
 - d.- *dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza n. 3835/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.g. n. 253/2025 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023, per la classe A045, per la Regione Sicilia.

Il M.I.U.R. e gli USR, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'allegata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bibs, n. 3835/2025.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza n. 3835/2025 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare, ai fini di un tempestivo deposito, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza n. 3835/2025 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica".

Roma, 24 febbraio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell